



Dr. PIETRO MIELE
NOTAIO

00197 ROMA - Piazza Euclide, 47
Tel. 06.3728241 - Fax 06.3723095



Firmato digitalmente da
PIETRO MIELE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001

Repertorio n.22888

Raccolta n.13637

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro del mese di marzo dell'anno duemila-ventisei alle ore quindici e minuti dieci.

24.03.2026 ore 15,10

In Roma, nel mio studio in Piazza Euclide, 47.

Avanti a me dottor Pietro Miele, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente la signora:

- PASCUCCI Francesca, nata a Roma il 14 aprile 1967, domiciliata per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo della Associazione:

- "**ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI AICARDI - ONLUS**", con sede in Tagliacozzo (AQ), Via Antonio Russo, 70, Codice Fiscale e Partita IVA 09423351007.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono qui convenuti per costituirsi in assemblea totalitaria gli associati della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- adeguamento della Associazione alla normativa vigente in materia di Terzo Settore (D. Lgs 03 luglio 2017 n.117) e approvazione del nuovo testo di statuto;

- Nomina del nuovo Consiglio Direttivo,

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze della stessa.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza della assemblea, a norma dello Statuto sociale, la sopramenzionata signora PASCUCCI Francesca nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo della Associazione e pertanto constata e dichiara:

- che in persona di essa comparente quale Presidente, della signora BINI Barbara, nata a Roma il 30 agosto 1966, quale Vice presidente e della signora PANUNZI Giovanna, nata a Roma il 13 ottobre 1959, quale consigliere é presente l'intero Consiglio Direttivo;

- che sono presenti tutti gli associati, in persona delle signore PASCUCCI Francesca, nata a Roma il 14 aprile 1967, Codice fiscale PSC FNC 67D54 H501M, BINI Barbara, nata a Roma il 30 agosto 1966, Codice Fiscale BNI BBR 66M70 H501N, PANUNZI Giovanna, nata a Roma il 13 ottobre 1959, Codice Fiscale PNN GNN 59R53 H501H e COLANTONI Anna, nata a Roma il 25 luglio 1964, Codice Fiscale CLN NNA 64L65 H501B, come da foglio presenze che, debitamente sottoscritto, si allega, previa lettura effettuata da me Notaio alla comparente, al presente atto sotto la lettera "A";

- che, pertanto, la presente assemblea é regolarmente costi-

Registrato a Roma 2

il 25 marzo 2026

N. 10596

Serie 1/T

Esatti Euro Esente

tuita in forma totalitaria e atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale, fa presente all'assemblea l'opportunità e i motivi che rendono necessari l'adeguamento della Associazione alla normativa vigente in materia di Terzo Settore (D. Lgs 03 luglio 2017 n.117) con contestuale approvazione del nuovo testo di statuto.

Il Presidente, pertanto, dà lettura all'assemblea delle Norme di Funzionamento della Società illustrando le varie modifiche introdotte, comunicando che l'Associazione adotterà la denominazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME AICARDI ETS".

L'assemblea, udita la esposizione del Presidente, dopo breve discussione, alla unanimità

DELIBERA:

- di adeguare la Associazione - che adotterà la denominazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME AICARDI ETS" - alla normativa vigente in materia di diritto societario (D. Lgs 17 gennaio 2003 n.6) e di approvare lo statuto della Associazione che sottoscritto dalla comparente e da me Notaio si allega, previa lettura effettuata da me Notaio alla comparente, al presente atto sotto la lettera "B".

A questo punto i componenti del Consiglio Direttivo si dimettono dalla carica e l'assemblea, dopo averli ringraziati per l'operato svolto, decide di nominare un nuovo Consiglio direttivo nelle persone delle signore:

- PASCUCCI Francesca, nata a Roma il 14 aprile 1967, residente in Tagliacozzo (AQ), Via Antonio Russo, 70, Codice fiscale PSC FNC 67D54 H501M, quale Presidente;

- PANUNZI Giovanna, nata a Roma il 13 ottobre 1959, residente in Roma, Viale dei Promontori, 160, Codice Fiscale PNN GNN 59R53 H501H, quale Vice presidente;

- BINI Barbara, nata a Roma il 30 agosto 1966, residente in Roma, Via Fresonara, 15/A, Codice Fiscale BNI BBR 66M70 H501N, quale Consigliere e Segretario.

Il Consiglio direttivo resterà in carica per quattro anni.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e minuti quarantacinque

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Associazione.

La registrazione è richiesta in esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo, comma 3 e 5 del D.Lgs n.117/2017.

La registrazione è richiesta in esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

E richiesto Io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente la quale lo approva e dichiara conforme a sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive, essendo le

ore quindici e minuti quarantacinque.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e in piccola parte a mano da me Notaio occupa due fogli per quattro pagine intiere e sin qui della quinta.

Firmato in originale:

Francesca Pascucci

Pietro Miele Notaio

ALLEGATO "A"

N° 22888/13637 REP.

FOGLIO PRESENZE DELLA ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE:

- "ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI AICARDI - ONLUS", con sede in Tagliacozzo (AQ), Via Antonio Russo, 70, Codice Fiscale e Partita IVA 09423351007.

Consiglio Direttivo:

- PASCUCCI Francesca, nata a Roma il 14 aprile 1967, Codice Fiscale PSC FNC 67D54 H501M, quale Presidente; *Francesca Pascucci*
- BINI Barbara, nata a Roma il 30 agosto 1966, Codice Fiscale BNI BBR 66M70 H501N, quale Vice Presidente; *Barbara Bini*
- PANUNZI Giovanna, nata a Roma il 13 ottobre 1959, Codice Fiscale PNN GNN 59R53 H501H, quale consigliere. *Giovanna Panunzi*

Associati:

- PASCUCCI Francesca, nata a Roma il 14 aprile 1967, Codice Fiscale PSC FNC 67D54 H501M; *Francesca Pascucci*
- BINI Barbara, nata a Roma il 30 agosto 1966, Codice Fiscale BNI BBR 66M70 H501N; *Barbara Bini*
- PANUNZI Giovanna, nata a Roma il 13 ottobre 1959, Codice Fiscale PNN GNN 59R53 H501H; *Giovanna Panunzi*
- COLANTONI Anna, nata a Roma il 25 luglio 1964, Codice Fiscale CLN NNA 64L65 H501B. *Anna Colantoni*

Francesca Pascucci

[Signature]



ALLEGATO "B" AL N. 22888/13637 DI REPERTORIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME AICARDI ETS"

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione ETS "ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME AICARDI ETS" qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 20 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ETS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Tagliacozzo (AQ).

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della persona, nelle sue dimensioni fisica, mentale, spirituale, morale. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura improntata a criteri non discriminatori, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli aderenti delle organizzazioni associate, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

" b) interventi e prestazioni sanitarie;

" c) prestazioni socio-sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

" d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

" h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

" i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

" k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

" m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

" o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

" w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione si propone lo scopo di riunire le persone affette da Sindrome di Aicardi, i loro parenti e tutti coloro che si occupano dei loro problemi, al fine di fornire assistenza ed informazioni sulle patologie.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Gli scopi dell'associazione sono:

- Promuovere e sostenere la ricerca scientifica al fine di individuare nuove terapie, sviluppando e migliorando gli

approcci di prevenzione e diagnosi.

- Favorire una più ampia conoscenza della malattia e l'impiego di mezzi atti a ridurre gli effetti invalidanti, sociali e psicologici a carico degli ammalati e delle famiglie coinvolte.

- Aumentare la sensibilità pubblica sulla Sindrome di Aicardi.

- Stabilire una rete di comunicazione e supporto tra le famiglie.

- Difendere i diritti civili, la dignità personale e di cittadino delle persone affette dalla Sindrome di Aicardi.

- Favorire incontri con le stesse famiglie i cui membri sono affetti da Sindrome di Aicardi.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- Promuovere e sostenere la ricerca scientifica sulle cause, le cure, la prevenzione della Sindrome di Aicardi.

- Agire come fonte d'informazione e aggiornamento (attraverso la pubblicazione di articoli, l'organizzazione di corsi, convegni, la creazione di siti internet, etc.) per il personale sanitario in generale, oltre che stimolo alla ricerca per il personale medico direttamente impegnato nella diagnostica e nella terapia della Sindrome di Aicardi.

- Promuovere sul piano nazionale l'emanazione di linee guida per una diagnosi precoce, corretta ed accurata della Sindrome di Aicardi.

- Svolgere azioni di stimolo per l'istituzione di centri di assistenza sanitaria, psicologica, sociale al fine di conseguire una migliore assistenza medica generale. Favorire con ogni mezzo la diffusione dell'informazione agli operatori sanitari, medici, e sociali (anche nell'ambito di attività assistenziali già organizzate). Sostenere ogni iniziativa atta a favorire il benessere fisico e morale degli ammalati e delle loro famiglie, il recupero degli ammalati stessi e il reinserimento alla vita sociale.

- Curare contatti con le Amministrazioni Pubbliche, le Autorità Sanitarie Nazionali e locali, le Università, i Centri Ospedalieri, gli Enti e le Istituzioni Pubbliche private che perseguono fini di interessi per le attività dell'Associazione. A tale scopo l'associazione potrà stipulare, con i soggetti suddetti, appositi accordi o convenzioni nonché avviare rapporti di collaborazione.

- Curare il collegamento con le Associazioni Straniere ed Internazionali che hanno finalità analoghe.

- Curare i contatti con tutte le Associazioni che si occupano di Handicap o altre malattie che hanno sintomi o danni similari, per scambiare con esse informazioni utili relative alle attività svolte sia mediche che sociali ad adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti e per la proposizione di nuove più rispondenti alle esigenze dei malati affetti da Sindrome di Aicardi.

- Aiutare gli ammalati ad ottenere i servizi sociali di previdenza e di assistenza cui hanno diritto, per legge, su richiesta personale o dei congiunti.

- Raccogliere finanziamenti a sostegno di questi scopi, anche mediante l'organizzazione di eventi.

- Promuovere incontri e sostenere le spese (viaggio, vitto e alloggio) per riunire le famiglie con la Sindrome di Aicardi e poter affrontare le problematiche della vita quotidiana.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, enti e altre associazioni che ne condividono lo scopo e che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda

scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio. La quota va versata entro la fine di ogni anno solare.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di versare la quota associativa nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

" Estinzione o scioglimento dell'ente associato;

" Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della

quota associativa per l'anno in corso.

" Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorso un mese dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa

" Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui l'organizzazione aderente compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata quadriennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

3. Ad ogni rappresentante spetta il diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ciascun rappresentante può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei

loro confronti;

f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa;

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante una pluralità di mezzi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dagli associati in regola con il tesseramento ed il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche con strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti tra i rappresentanti degli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante una pluralità di mezzi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e devono riportare il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di strumenti telematici così come indicato per l'Assemblea al precedente punto 11 comma 6 dello statuto.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale

dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

m) proporre all'assemblea il nome del Consulente etico.

Art. 15 Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica quattro anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

o vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

o vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

o esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

Art.18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

- Registro dei volontari di cui all'art. 17 del Dlgs 117/2017 in cui dovranno essere iscritti i volontari che svolgono attività in maniera continuativa.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art.19 Apporto dei volontari

Gli Enti del terzo settore possono avvalersi dell'attività di volontari. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro

qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Art. 20 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa. Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e

integrazioni, per quanto applicabili. Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 21 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 22 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo

scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 24 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Firmato in originale:

Francesca Pasucci

Pietro Miele Notaio

	Certificazione di conformità di copia digitale di originale	
	cartaceo	
	(art 22, comma 1, D.Lgs 7 marzo 2005, n, 82)	
	Certifico Io sottoscritto, dottor Pietro Miele, Notaio in	
	Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di	
	Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al pre-	
	sente file della mia firma digitale (dotata di certificato	
	di validità dal giorno 12 Luglio 2023 e fino al giorno 12 Lu-	
	glio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato	
	Certification Authority), che la presente copia, informati-	
	ca, di documento originale analogico conservato nei miei at-	
	ti, è conforme all'originale cartaceo, firmato a norma di	
	legge.	
	Roma, Piazza Euclide 47	
	li, 25/03/2026	
	File Firmato digitalmente dal Notaio Pietro Miele	